

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE COMUNQUE DENOMINATI SVOLTA DAGLI UFFICI PROVINCIALI A SEGUITO DELLA NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART.18 DELLA L.109/94 COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N.144, ART.13.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento, che integra e completa il precedente regolamento relativo agli atti di progettazione di lavori pubblici, disciplina la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art.18 comma 1 della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, e si applica agli atti di pianificazione comunque denominati predisposti dai competenti uffici della Provincia.

Art. 2 – Oggetto e determinazione degli incentivi

Oggetto degli incentivi sono gli atti di pianificazione di cui la Provincia è competente ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente ed eventualmente futuri, nonché quelli di cui la Provincia intende dotarsi in base agli atti amministrativi propri.

Gli incentivi di cui al comma 1 dell'art.18 della L. 109/94 sono determinati nella misura del 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione, come quantificata nelle circolari n. 6679 dell'11/2/69 e n. 22/seg./v del 10.02.76 del Ministero dei Lavori Pubblici o da altro specifico provvedimento legislativo, ad esclusione delle spese di cui agli artt. 10 e 11 della circolare n. 6679/69. Per gli atti di pianificazione non direttamente individuati dalle suddette circolari ministeriali o da altro specifico provvedimento legislativo, la tariffa base di calcolo del fondo verrà determinata, ove il suo importo presunto sia superiore a (€ 10.000,00), sulla base di analoghi atti di pianificazione o deducendola da atti di pianificazione paragonabili e sarà, in assenza di parcelle già vistate a livello locale per analoghe prestazioni, sottoposta al parere preventivo dell'Ordine professionale.

Nel caso in cui per la redazione degli atti di pianificazione si sia fatto ricorso a prestazioni professionali e/o consulenze esterne, la tariffa professionale della quale dovrà essere determinata la percentuale del 30% di cui sopra dovrà essere calcolata al netto dei compensi dovuti ai sensi delle circolari ministeriali richiamate per le prestazioni fornite dai professionisti esterni.

Il fondo così come determinato, fatta salva ogni successiva e definitiva interpretazione da parte degli organi competenti, non comprende spese vive per la progettazione in quanto già sostenute dall'Ente.

Gli atti di pianificazione comunque denominati dovranno essere sufficientemente sviluppati da consentire lo svolgimento regolare di tutte le fasi del relativo iter approvativo.

Nel PEG dovranno inoltre essere indicati gli atti di pianificazione da ammettere al fondo incentivante con la relativa quantificazione monetaria.

Il Bilancio di Previsione dovrà contenere apposito stanziamento di bilancio al Titolo 1° della spesa.

Art. 3 – Soggetti preposti alla ripartizione degli incentivi e modalità di ripartizione

La ripartizione degli incentivi è operata, in generale, in relazione al grado di responsabilità professionale e di partecipazione connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Le responsabilità di più prestazioni parziali possono essere cumulate comunque nei limiti successivamente previsti.

Nella ripartizione delle quote i collaboratori dovranno essere valutati in ordine di importanza, secondo la qualità dell'impegno richiesto, il tempo necessario e la qualifica posseduta.

In caso di coinvolgimento nell'atto di pianificazione di personale appartenente a più Settori, il dirigente competente alla ripartizione degli incentivi è quello del Settore cui appartiene il responsabile dell'atto di pianificazione.

Il fondo per l'incentivazione degli atti di pianificazione comunque denominati viene ripartito come segue tra i diversi profili del personale coinvolto:

Responsabile del procedimento: è attribuita una quota percentuale del fondo pari al 15%

Progettista-coordinatore/gruppo di progettazione: è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al 60%

Collaboratori tecnici e amministrativi: è attribuita complessivamente una quota percentuale del fondo pari al 25%

Gli importi definiti attraverso le percentuali di cui sopra possono variare, in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto, fino a un massimo in più o in meno del 30%.

La valutazione in ordine alla ripartizione delle percentuali, nonché quella di cui al precedente capoverso, sono rimesse al dirigente.

Per un corretto ed equo riparto del fondo si dovrà altresì tenere conto che:

se il responsabile di procedimento è anche progettista-coordinatore dell'atto di pianificazione partecipa alla ripartizione del fondo di cui al precedente lettera b);

i progettisti hanno diritto di partecipare al fondo di cui alla lettera b) se ed in quanto firmano il progetto di piano;

Art. 4 – Compiti del Responsabile del procedimento

Il responsabile unico del procedimento, oltre a svolgere il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma, nonché sul razionale e corretto svolgimento delle procedure, fornisce i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo, necessari per le attività di coordinamento, indirizzo e controllo e segnala eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione degli interventi.

Art. 5 – Definizione degli atti necessari e conseguenti

A seguito della programmazione delle attività di pianificazione, il responsabile unico del procedimento, se non dirigente, d'intesa con il proprio dirigente, proporrà provvedimenti con i quali, per ogni atto di pianificazione, sulla base dei criteri di cui agli artt. precedenti, dovranno essere definiti:

i nominativi dei collaboratori coinvolti nelle attività di pianificazione

le quote del fondo complessive spettanti a ciascun componente del gruppo;

i tempi di ultimazione delle attività di pianificazione.

Ultimata la pianificazione, il responsabile unico del procedimento trasmette al dirigente una relazione finale sul rispetto dei tempi ed attestante la qualità della prestazione effettuata.

La relazione contiene altresì la proposta di liquidazione dei compensi in conformità ai criteri del presente regolamento, tenendo conto degli eventuali ritardi o inadempimenti, proponendo e motivando in tal caso una riduzione complessiva degli incentivi riferita anche a singoli partecipanti al gruppo di lavoro.

Il dirigente conferma ovvero modifica, con motivazione, la proposta di liquidazione di cui sopra, e successivamente alla valutazione dell'atto di pianificazione da parte dei competenti organi provvede alla liquidazione della spesa, trasmettendo gli atti al Servizio Personale che, dopo aver effettuato i dovuti controlli amministrativi e contabili, li trasmetterà a sua volta ai competenti uffici per i relativi pagamenti.

La liquidazione relativa agli atti di pianificazione avverrà nella misura del 50% successivamente alla consegna del Piano e per il rimanente 50% successivamente alla valutazione da parte dei competenti organi.

Art. 6 – Iscrizione all'albo professionale – Assicurazioni

Ai sensi dell'art.17 comma 2 della L. 109/94 e successive modificazioni i progetti redatti dagli uffici dell'Amministrazione Pubblica sono firmati da dipendenti dell'Amministrazione stessa iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche disposizioni di legge.

La Provincia provvede alla liquidazione delle spese per l'iscrizione agli albi professionali secondo le norme regolamentari vigenti, su iniziativa dei dirigenti competenti.

Art. 7 – Correlazione con altre forme di incentivo

I dipendenti partecipanti ai gruppi di progettazione/pianificazione, durante il periodo di esecuzione degli atti di pianificazione, potranno usufruire di lavoro straordinario solo previa autorizzazione scritta del Dirigente e per attività non inerenti alla pianificazione.

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione con delibera di Giunta provinciale e verrà applicato anche ai progetti approvati a decorrere dal 23 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n.144 del 17 maggio 1999, se per gli stessi erano previste risorse a Bilancio o saranno assegnate risorse a posteriori da altri enti per la predisposizione di specifici atti di pianificazione previsti da leggi ma in precedenza non finanziati.